



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@comune.moggioudinese.ud.it

Prot. n. 0002525

Moggio Udinese, 8 aprile 2020

ORDINANZA N. 5/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: APERTURA PARZIALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche adottato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29 giugno 2015, esecutiva a norma di legge;

ATTESO che il mercato settimanale si tiene nelle giornate di sabato mattina dalle ore 07:00 alle ore 13:00, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In questo caso, di norma, il mercato non viene effettuato;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 4/2000 del 12.03.2000 con la quale è stata disposta la sospensione, sino a nuovo ordine, del mercato settimanale in programma nel centro di Moggio Udinese (Via alla Chiesa) nelle mattinate di sabato;

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019" del 03.04.2020, che al punto 6. dispone:

è vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali:

- *la perimetrazione nel caso di mercato all'aperto;*
- *presenza del varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree del mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro;*
- *obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;*
- *uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;*

RAVVISATA l'opportunità di aprire nuovamente il mercato del sabato limitatamente alla vendita di generi alimentari (ortofrutta, salumi e formaggi, prodotti ittici), nonché al commercio di piantine, sementi e fiori, nel rispetto delle disposizioni della citata Ordinanza 7/PC;

VISTO l'art. 7 della L. 241/1990 ai sensi della quale per provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità di procedimento (nel caso specifico consistenti nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio di procedimento;

ATTESO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (TUEL) e successive modificazioni;

ORDINA

1. è **revocata** con effetto immediato **la sospensione del mercato settimanale** in programma nel centro di Moggio Udinese (Via alla Chiesa) nelle mattinate di sabato **limitatamente alla vendita di generi alimentari (ortofrutta, salumi e formaggi, prodotti ittici), nonché al commercio di piantine, sementi e fiori**;
2. il mercato si terrà in Via alla Chiesa e gli ambulanti ammessi dovranno essere dislocati ad opportuna distanza gli uni dagli altri in modo tale da limitare la possibilità di assembramenti ed assicurare sufficienti vie d'accesso e di uscita nei due sensi;
3. il personale dell'Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio, coadiuvato da quello dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, viene incaricato di disporre la collocazione degli ambulanti nei termini del punto precedente;
4. è fatto obbligo per di utilizzo di guanti monouso e mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;
5. gli avventori dovranno osservare la distanza interpersonale minima di sicurezza di 1 metro, con l'obbligo, per i venditori, di far rispettare tale prescrizione;
6. gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della regolare esecuzione della presente ordinanza e del suo rispetto;
7. gli inadempienti saranno puniti a norma di legge;

AVVERTE

che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'albo On Line comunale e la comunicazione agli interessati.

IL SINDACO
(ing. Giorgio Filaferra)

